

## Regolamento della fondazione di libero passaggio 2° pilastro Banca Coop SA

### 1. Scopo della fondazione, oggetto del regolamento

La fondazione si prefigge lo scopo di garantire il mantenimento della previdenza ai rispettivi beneficiari (di seguito denominati «assicurati») nell'ambito della previdenza professionale.

Il presente regolamento disciplina il rapporto contrattuale instauratosi tra la fondazione e l'assicurato nell'ambito del perseguimento delle suddette finalità.

### 2. Amministrazione della fondazione, investimento del patrimonio

L'amministratrice della fondazione è la Banca Coop SA (di seguito denominata «fondatrice»): quest'ultima è autorizzata, a sua volta, a trasferirne l'amministrazione a terzi.

Gli averi di libero passaggio versati nella fondazione costituiscono parte integrante del patrimonio della fondazione stessa. Il capitale versato viene investito a nome e per conto della fondazione presso la fondatrice oppure presso terzi tramite la mediazione della Banca Coop. Il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità più appropriate per l'investimento del patrimonio nel quadro delle disposizioni di legge. Esso è altresì autorizzato a delegare, interamente o in parte, la competenza dell'investimento alla fondatrice o a terzi.

### 3. Apertura del conto di libero passaggio, versamenti

L'apertura del conto di libero passaggio avviene dietro richiesta dell'assicurato o di un altro istituto di previdenza o di libero passaggio. Il conto è intestato all'assicurato e viene tenuto presso la fondatrice.

Sui conti di libero passaggio è consentito versare unicamente l'averi di libero passaggio da destinare alla previdenza professionale. Il capitale può essere versato da istituti di previdenza o di libero passaggio nel quadro delle disposizioni di legge. L'assicurato, o l'istituto di previdenza o di libero passaggio in rappresentanza di quest'ultimo, è tenuto a comunicare alla fondazione la composizione esatta del versamento, in particolare l'ammontare della prestazione di libero passaggio versata nonché l'importo della prestazione d'uscita all'età di 50 anni, qualora l'assicurato abbia già superato tale età. È altresì necessario notificare alla fondazione la data, il numero e l'ammontare dei prelievi anticipati o delle costituzioni in pegno già effettuati presso tutti gli istituti di previdenza e/o di libero passaggio competenti per l'assicurato fino a quel momento, compresi ulteriori dati e l'ammontare della prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio.

In caso di interruzione del rapporto di previdenza, la fondazione provvede a comunicare gli stessi dati al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio.

### 4. Rimunerazione

Il Consiglio di fondazione stabilisce, di concerto con la fondatrice, il tasso d'interesse da applicare all'averi di libero passaggio. La fondazione è autorizzata ad adeguare periodicamente il tasso alle condizioni di mercato.

I singoli averi di libero passaggio vengono generalmente remunerati in base a un tasso d'interesse preferenziale superiore a quello normalmente applicato all'averi di risparmio.

I tassi d'interesse aggiornati vengono affissi nella sala degli sportelli della Banca Coop oppure comunicati all'assicurato in altro modo. L'assicurato accetta la modalità con cui vengono notificati i tassi d'interesse aggiornati. Se il conto di libero passaggio non viene disdetto per iscritto entro una settimana dalla pubblicazione del nuovo tasso d'interesse, quest'ultimo si intende accettato.

### 5. Investimento in titoli

L'assicurato può incaricare la fondazione di acquistare o vendere diritti valore (parti di fondo) addebitando o accreditando

l'operazione sul conto di libero passaggio. La fondazione si riserva il diritto di respingere ordini di investimento di questo genere. I diritti valore vengono contabilizzati su un deposito bloccato intestato all'assicurato. Si esclude un'eventuale consegna a quest'ultimo.

Nel fornire le raccomandazioni d'investimento, la fondazione si attiene alle norme in materia di investimenti applicate all'intero patrimonio della fondazione.

Gli investimenti prescelti e i redditi da essi derivanti costituiscono parte integrante del patrimonio della fondazione. Quest'ultima declina ogni responsabilità circa l'andamento dei corsi degli investimenti selezionati in conformità alla legge.

### 6. Estratti

La fondazione attesta annualmente all'assicurato il saldo del conto.

Per la tenuta del conto e del deposito la fondatrice può richiedere il pagamento di tasse e spese conformi agli usi bancari addebitandole sul conto di libero passaggio.

### 7. Restrizioni della facoltà di disporre, mantenimento della previdenza

Prima che si verifichi un caso di previdenza, l'averi di libero passaggio non può essere ceduto, costituito in pegno né prelevato anticipatamente, salvo nei casi eccezionali sanciti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 22 LFLP e dell'art. 17 OLP sono consentite la cessione totale o parziale al coniuge dei diritti alle prestazioni di vecchiaia in caso di divorzio risp. al partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata nonché la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (cifra 10).

È possibile cambiare in qualsiasi momento la forma sotto la quale mantenere la previdenza o passare a un'altra fondazione di libero passaggio.

### 8. Pagamento delle prestazioni di vecchiaia

L'averi di libero passaggio può essere percepito con un anticipo massimo di cinque anni sul raggiungimento dell'età di pensionamento prevista dalla legge (LPP) e, al più tardi, cinque anni dopo tale data.

Le richieste di liquidazione vanno presentate per iscritto e inoltrate tempestivamente alla fondazione. Se, al raggiungimento dell'età di pensionamento LPP o successivamente alla scadenza della data di prelievo concordata (in caso di rinvio del prelievo dell'averi di libero passaggio), i diritti alle prestazioni non vengono fatti valere, la fondazione provvede a informare l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

### 9. Pagamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia

Il pagamento anticipato della prestazione di vecchiaia all'assicurato è ammesso qualora quest'ultimo sciolga il rapporto di previdenza per uno dei seguenti motivi:

- l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera (art. 5, cpv. 1 lettera a LFLP);
- l'assicurato ha avviato, da non oltre un anno, un'attività indipendente a titolo principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- l'ammontare della prestazione d'uscita è inferiore al contributo annuo;
- l'assicurato beneficia di una rendita intera d'invalidità erogata dall'assicurazione per l'invalidità svizzera e il rischio di invalidità non è assicurato.

Per il pagamento ai sensi delle lettere a) - c) in caso di assicurati coniugati risp. partner che vivono in unione domestica registrata è richiesto il consenso scritto del coniuge risp. del partner.

## Regolamento della fondazione di libero passaggio 2° pilastro Banca Coop SA

### 10. Promozione della proprietà d'abitazioni

Il prelievo anticipato e/o la costituzione in pegno di una parte o dell'intero ammontare dell'avere di libero passaggio o del diritto alle prestazioni previdenziali in relazione all'abitazione ad uso proprio è ammesso fino a cinque anni prima del mese nel quale l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento secondo la LPP. Questo termine vale anche per il rimborso di prelievi anticipati e per la cancellazione di restrizioni del diritto d'alienazione menzionate nel registro fondiario risp. la restituzione di partecipazioni depositate di proprietà d'abitazioni per uso proprio. Per il resto valgono le disposizioni in materia previste dalla legge federale nonché dall'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Per gli assicurati coniugati risp. i partner che vivono in unione domestica registrata è richiesta l'approvazione scritta del coniuge risp. del partner.

### 11. Beneficiari in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato hanno diritto all'avere di libero passaggio le seguenti persone, nell'ordine così indicato:

- a) i superstiti secondo gli articoli 19, 19a e 20 della LPP;
- b)
  - le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, oppure
  - la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato negli ultimi cinque anni prima del decesso, oppure
  - la persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
- c)
  - i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20 della LPP,
  - i genitori oppure
  - i fratelli e le sorelle
- d) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

In presenza di più aventi diritto, il capitale viene versato in parti uguali.

L'assicurato ha la facoltà di specificare i diritti dei beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dalla lettera a) quelle indicate alla lettera b).

### 12. Esigibilità e pagamento dell'avere

L'avere di libero passaggio diventa automaticamente esigibile trascorsi cinque anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento LPP nonché alla morte dell'assicurato. Nei restanti casi l'esigibilità si manifesta con la richiesta di liquidazione. È fatto salvo il trasferimento dell'avere a un altro istituto di previdenza. Ad eccezione di quest'ultimo caso e del prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, la fondazione versa le prestazioni unicamente sotto forma di indennità in capitale una tantum.

L'assicurato o gli aventi diritto alle prestazioni sono tenuti a fornire prova dell'esigibilità nonché a dimostrare alla fondazione, per mezzo di documenti (nella fattispecie certificati ufficiali), l'esistenza di un motivo che giustifichi la liquidazione.

Nel caso dovessero rendersi necessari particolari accertamenti che danno origine a spese supplementari, (ad es. in presenza di assicurati o beneficiari con recapito sconosciuto o in caso di versamento o prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni), i costi generati vengono addebitati sul conto di libero passaggio.

### 13. Obbligo di notifica alle autorità fiscali

La fondazione ha l'obbligo di notificare alle autorità fiscali le prestazioni versate, nella misura prevista dalle leggi o dalle disposizioni emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.

### 14. Cambiamento d'indirizzo e dei dati personali, valori in giacenza

L'assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali cambiamenti del proprio recapito e stato civile (incl. la data in cui è avvenuta la modifica). Nel caso l'assicurato non provveda a fornire tali informazioni, egli sarà ritenuto responsabile delle conseguenze dovute a tale omissione.

La fondazione è tenuta a notificare all'Ufficio centrale del 2° pilastro la presenza di eventuali valori in giacenza, laddove non sia possibile ricontattare l'assicurato entro il termine stabilito. Inoltre, la fondatrice è autorizzata ad addebitare sul conto di libero passaggio una commissione speciale nonché i costi legati a eventuali indagini e alla gestione particolare dei valori in giacenza.

In presenza di valori in giacenza la fondazione ha la facoltà di trasferire l'avere di libero passaggio all'istituzione di raccolta.

### 15. Comunicazioni della fondazione

Sono da ritenersi valide tutte le comunicazioni della fondazione inviate all'ultimo indirizzo notificato dall'assicurato.

### 16. Controllo delle firme e della legittimità

L'assicurato o l'avente diritto si assume la responsabilità di eventuali danni derivanti dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione e falsificazioni, nella misura in cui alla fondazione non sia imputabile una colpa grave.

### 17. Modifica del regolamento

Le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di fondazione e vengono comunicate all'assicurato tramite posta. Esse diventano vincolanti se l'assicurato o il suo successore non usufruisce, entro un mese dal recapito per posta, della possibilità di sciogliere anticipatamente il rapporto di previdenza passando a un'altra fondazione di libero passaggio oppure di cambiare la forma sotto la quale mantenere la previdenza.

Vengono garantiti i diritti acquisiti dell'assicurato

### 18. Riserva di altre disposizioni

Per quanto non espressamente sancito dal presente regolamento si ritengono valide le Condizioni generali della Banca Coop SA.

### 19. Diritto applicabile e foro competente

**Qualsiasi rapporto giuridico intercorrente tra l'assicurato e la fondazione nonché la fondatrice è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro giudiziario esclusivo per procedure di qualsiasi genere è Basilea-Città. La fondazione o la fondatrice ha la facoltà di procedere nei confronti dell'assicurato presso il tribunale del domicilio di quest'ultimo o presso qualsiasi altro tribunale competente.**

### 20. Entrata in vigore

Le modifiche apportate al regolamento valido dal 1° gennaio 2007 entreranno in vigore il 1° gennaio 2009.

Basilea, dicembre 2008

Fondazione di libero passaggio 2° pilastro Banca Coop SA